

Pubblicità

Pubblicità-Processo verbale VV.UU.-Notifica-Necessità-Accertamento-Nullità.

Sent. n. 1 del 7/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Zucchelli-Gioland Rome Est/Comune di Roma.

L'avviso d'accertamento che non contenga la prova dell'avvenuta notificazione del processo verbale dei VV.UU. posto a fondamento della pretesa impositiva, non citato né sullo stesso avviso né nella successiva cartella esattoriale deve essere annullato, in quanto tali circostanze di fatto non sono state contestate alla società.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.10; L. n.212/2000, art.7.

PUBBLICITÀ-Recupero crediti tributari-Verbali VV.UU. impugnati-Emissione avvisi d'accertamento-Necessità-Interruzione o sospensione dei termini-Esclusione.

Sent. n. 31 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Emmetre snc/Comune di Roma.

Il Comune, nonostante l'impugnativa non giurisdizionale del verbale d'accertamento di violazione ed in assenza di un provvedimento di annullamento da parte dell'autorità competente è, comunque, tenuto all'emissione degli avvisi d'accertamento, non sussistendo alcuna norma che stabilisca, in presenza di ricorso amministrativo avverso il relativo VAV, una sospensione o interruzione dei termini perentori fissati dal DLgs n.507/1993, per l'emissione e la notificazione degli atti di recupero dei crediti tributari.

Pubblicità-Sanzioni amministrative-Ordinanza ingiunzione-Termine-Art.2 della L. n.241/1990 -Esclusione-Quinquennale ex Art.28 della L. n.689/1981-Legittimità.

Sent. n.90 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente
Cellitti-Relatore Macaluso-Emmetre snc/Comune di Roma.

Nel procedimento per le applicazioni delle sanzioni amministrative di cui alla L.n.689/1991 non è previsto alcun termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, per cui non si rende applicabile il termine di cui alla L. n.241/1990.

Si può procedere all'emanazione dell'atto nel termine quinquennale di cui all'art.28 della L. n.689/1981, ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per violazioni.

Rif. Normativi:L. n.241/1990,art.2;L. n.689/1981,artt.14,18,28.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.24053/2004.

NOTA

In materia di applicabilità della legge 241 del 1990 ai procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative, la giurisprudenza si è pronunciata ripetutamente proponendo soluzioni contraddittorie.

L'evidente contrasto ha reso necessaria l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

Con la sentenza 9591 del 27 aprile 2006 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, risolvendo un forte contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che *"il termine stabilito dall'art. 2 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di*

sanzioni amministrative".

Alla base della pronuncia vi è la consapevolezza che la legge n.689/1981 è in grado di garantire il cittadino senza necessità di ricorrere al soccorso della legge 241/90.

Il procedimento sanzionatorio è chiaramente codificato ed i margini di reazione da parte del soggetto passivo sono ampi.

Per esempio, l'art. 14 prevede che se non è avvenuta la contestazione immediata, la notifica degli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro 90 o 360 giorni a seconda della residenza in Italia o all'estero.

PUBBLICITÀ-Riscossione - Accertamento non definitivo - Iscrizione a ruolo della tassa e degli interessi nel loro intero ammontare - Legittimità.

Sent. n.22 del 20/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Comune di Roma/Ciemme pubblicità.

In materia d'iscrizione a ruolo in misura frazionata relativamente agli accertamenti non divenuti definitivi, l'operatività dell'art.15 del DPR n.602/1973 non può essere applicata all'imposta sulla pubblicità.

Infatti, l'art.19 del DLgs n.46/1999, entrato in vigore nel 2000, stabilisce che le disposizioni dell'art.15 si applicano alle sole imposte sui redditi.

Rif. Normativi: DPR n.602/1973, art.15; DLgs n.46/1999, art.19.

Rif. Giurisprudenziali: Cass n.141/2004.

Imposta pubblicità-Comune di Roma- Delega al Dirigente del servizio Affissioni e Pubblicità del potere di rappresentanza in giudizio - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

Sent. n. 94 del 16/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente De Salvo-Relatore Greco- Comune Roma Dip. VIII/Ettore Sibilia Pubblicità e Aff. srl.

La disposizione di cui al terzo comma dell'art.11 del DLgs n.546/1992, come sostituito dall'art.3 bis della L.n.88/2005, prevede che "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi".

Tale norma introduce un'eccezione alla regola che impone alle parti di dotarsi dell'assistenza tecnica di un professionista abilitato, attribuendo la funzione difensiva al dirigente dell'ufficio tributi anziché ad un legale.

Al dirigente del servizio AA.PP. del Comune di Roma non può riconoscersi tale potere rappresentativo, dato il carattere di specialità della citata norma di riferimento che ne impone una stretta interpretazione, per cui l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Rif. Normativi: DLgs n.546/1992, art.11, come sostituito dall'art.3 bis della L.n.88/2005; DLgs n.267/2000, artt.n.50, n.6, comma 2; Statuto Comune di Roma Del. N.122/2000, artt.24, 34; Del. Giunta n.182, artt. 1 e 2.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. A SS. UU. N.12868/2005, n.18087/2004, n.17360/2000.

NOTA

Si deve annotare questa sentenza massimata per due motivi: dopo la nota sentenza della Cassazione a SS.UU. n.12868/2005 ritorna il tema dell'inammissibilità della rappresentanza in giudizio, nella specie, del dirigente del servizio comunale delle affissioni e pubblicità del Comune di Roma;

la 29.a Sezione con sentenza n.94, depositata il 16/10/2007 ed anche la I Sezione, con sentenza n.342, pubblicata il 25/10/2007, abbandonando la costante giurisprudenza di questi ultimi anni, hanno statuito in questo senso.

Il ragionamento di questi giudici è il seguente:

l'art.50 del DLgs n.267/2000 attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente;

il secondo comma dell'art.6 del citato decreto, nel prevedere che lo statuto specifica i modi di esercizio di quest'ultima anche in giudizio, attribuisce all'autonomia statutaria il potere di affidare la rappresentanza processuale anche ad un soggetto diverso, specificatamente ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratica-amministrativa comunale (Cass. a SS.UU. n.12868/2005;

è da escludere che detta disciplina, meramente organizzativa, che conferisce ai dirigenti il potere di decidere se promuovere o resistere alle liti, di conciliare e transigere, attribuisca agli stessi anche quello di rappresentare in giudizio l'ente, sia perché l'art.24 dello statuto del Comune di Roma ne conferma la spettanza unicamente al Sindaco, sia perché tale potere non è ricompreso tra quelli di direzione degli uffici e dei servizi attribuiti ai dirigenti dall'art.107 del citato decreto;

la disposizione di cui al terzo comma dell'art.11 del DLgs n.546/1992, come sostituito dall'art.3 bis della L.n.88/2005, la quale prevede che "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi", introducendo un'eccezione alla regola che impone alle parti di dotarsi dell'assistenza tecnica di un professionista abilitato, attribuisce la funzione difensiva al dirigente dell'ufficio tributi anziché ad un legale;

nella specie, il Comune sta in giudizio, non mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ma del servizio Affissione e

Pubblicità, al quale non può riconoscersi, dato il carattere di specialità della citata norma di riferimento che ne impone una stretta interpretazione, il potere rappresentativo dell'ente.

Come è noto, su questo problema della rappresentanza la giurisprudenza della Suprema Corte, anche a sezioni unite, era pervenuta a conclusioni non univoche.

Secondo l'orientamento allora decisamente prevalente la rappresentanza in giudizio del Comune doveva considerarsi riservata esclusivamente al Sindaco, in base all'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al DLgs n. 267/2000, così come in base al precedente art. 36 della legge n. 142/1990.

Ma, con la modifica del titolo V della parte 2^a della Costituzione e con gli interventi riformatori legislativi (L.n. 142/1990, DLgs n. 267/2000, L.n. 131/2003) sull'ordinamento degli enti locali, questo indirizzo giurisprudenziale è stato sottoposto a revisione.

Il sistema che viene, così, configurato ha inciso profondamente sul rapporto tra legge statale e statuto comunale; l'invalicabilità del limite delle leggi è stata superata.

Infatti, nella nuova disciplina lo statuto può derogare alle disposizioni di legge che non contengano principi inderogabili, configurandosi come espressione dell'ordinamento giuridico dell'ente locale.

Di ciò si è resa interprete fedele la Suprema Corte a SS.UU. con la nota sentenza n. 12868/2005 che così ha statuito:

lo statuto può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza;

ove non sussista una specifica previsione statutaria il sindaco resta il solo soggetto titolare del potere di rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 50 del testo

unico.

Sulla base di questi principi la Corte dopo avere verificato: che il comma 4 dell'art.34 dello statuto comunale di Roma, approvato con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000, prevede che *"I dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere"*;

che il regolamento di organizzazione per l'esercizio dell'azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione, approvato con deliberazione n. 182 del 27/1/2001, prevede all'art.2 che *"Il Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato, sentito il Direttore apicale e acquisito il parere dell'Avvocatura, determina il promovimento, presso il giudice competente, di tutte le azioni necessarie alla tutela degli interessi dell'Amministrazione"*;

dichiarava ammissibile il ricorso.

Si deve osservare:

che nella specie, trattandosi di TARSU, era di competenza il solo Dipartimento II (Tributi), che aveva emesso la Determinazione Dirigenziale n. 244/01;

che tale Dipartimento si occupa della regolamentazione e riscossione dell'ICI, di altre imposte soppresse come l'ICIAP e la TARSU; coordina inoltre, sul territorio comunale, l'applicazione della TOSAP/COSAP che è di competenza dei Municipi;

che non ha, quindi, alcuna competenza per l'imposta di pubblicità.

Gli appelli in questione sono stati presentati dal dirigente responsabile nella materia delle Affissioni e pubblicità per specifica previsione statutaria di cui all'art.34 dello Statuto comunale, dell'art.2 di cui alla deliberazione n.182 e dell'art.3 della Del. di Giunta n.130/2000 (Disciplina interna del contenzioso dinanzi alle CT).

Sembra da questo esame che l'appello sia stato proposto nel rispetto dei principi richiamati nella sentenza n.12868.

Comunque, anche in questo caso la Cassazione certamente sarà chiamata a decidere.

Pubblicità-Insegne luminose-Fascione-Presupposto impositivo-Criterio.

Sent. n.400 del 29/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Terrinoni-Comune di Roma/Sigma auto srl.

Il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità non può essere costituito dalla superficie dei singoli componenti dei marchi "Sigma auto" ed "Opel" intervallati fra loro lungo un fascione giallo.

Infatti, la superficie deve comprendere anche il fascione, in quanto li collega in un *unicum* per l'identità di dimensione, di forma, di colore e di continuità grafica dei singoli componenti, offrendo al consumatore un'immagine complessiva, peraltro più evidente, dei beni e dei servizi praticati ed offerti dall'azienda.

Rif. Normativi: DLgs n.507/1993, art.5.

NOTA

L'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993, stabilisce che è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, attraverso forme di comunicazione, visive o acustiche, diverse da quelle effettuate mediante affissione di manifesti negli appositi impianti comunali, che sono invece soggette al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

La norma valuta rimarchevoli, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, non

solo al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti, ma anche al fine di migliorare la propria immagine.

Il Ministero delle finanze, con la C.M. n. 10/E/1994, ha sottolineato che il presupposto dell'imposta va ravvisato nella diffusione di messaggi pubblicitari intesi nel normale significato del termine, con l'esclusione di tutte le forme non ricollegabili ad alcun interesse economico.

L'articolo citato riprende sostanzialmente il vecchio art.6 del D.P.R n.639/1972.

Quanto alle modalità di applicazione, per la pubblicità effettuata attraverso strutture piane, il comma 1 dell'art. 7 stabilisce che l'imposta va determinata «in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario».

Dall'esegesi letterale di quest'ultima norma si evince che l'imposta va determinata con riferimento alla figura che delimiti i simboli, le diciture o gli altri segni, attraverso i quali sia formulato il messaggio pubblicitario, mentre restano sottratte ad imposizione le altre parti della medesima struttura che circondino tale figura (Cass. n.15201/2004).

Sulla questione del *fascione* le Commissioni di merito d'Italia si sono divise.

Con la sentenza n.15201/2004 la Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso che rientrasse nella superficie tassabile la parte di un fascione rosso non coperta dalla scritta "ESSO" e separata dall'altra da una barra verticale bianca con la motivazione che la superficie cui deve essere ragguagliato l'esborso va calcolata sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le

caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

PUBBLICITA' -DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - Il tributo è dovuto sulla base dell'autorizzazione comunale e non delle dimensioni o del numero dei messaggi pubblicitari-Cornice-Tassabilità.

Sent. n.213 del 4/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente Patrizi-Relatore Paparelli-Comune di Roma/TS pubblicità srl in liqu..

L'imposta sulla pubblicità è dovuta, per effetto dell'attuazione territoriale di cui all'art.7 del DLgs n.507/1993, unicamente sulla base della prescritta autorizzazione comunale e non in relazione all'uso che dell'impianto viene fatto da parte dell'utente, nella disponibilità del quale rimane l'intera superficie concessa e dichiarata, con lo scorporo degli elementi accessori, quali piedi, grappe, supporto, ma non delle cornici, perché esse fanno parte integrante del quadro pubblicitario.

Rif. Normativi:DLG n. 507 del 15/11/1993 art. 7.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. n.4908/2005.

NOTA

L'art. 7 del DLgs n. 507 del 15/11/1993, che disciplina l'imposta sulla pubblicità, detta una serie di regole per l'applicazione di questo tributo comunale stabilendo, al primo comma, che l'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuto.

Il legislatore non ha, quindi, collegato l'imposizione alle dimensioni o al numero dei messaggi pubblicitari, bensì alla superficie della figura in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, sicché l'imposta di pubblicità e' dovuta non in relazione all'uso che dell'impianto viene fatto da parte dell'utente, nella cui disponibilità rimane l'intera superficie dichiarata e concessa, ma sulla base della prescritta **autorizzazione** comunale.

Vedere anche massima n.2 del 28/3/04 della XIX Sezione di questa regionale.

Pubblicità-Cartella di pagamento-Sanzioni per violazione del codice della strada-Giurisdizione CT-Esclusione-Competenza-Giudice di pace.

Sent. n. 99 del 9/5/2007-CTP di Roma - Sez. 65-Presidente Vari-Relatore Milano-Dior srl/Comune di Monterotondo.

Per l'iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di sanzione per violazione del codice della strada contenute nella cartella di pagamento relativa all'imposta sulla pubblicità sussiste il difetto di giurisdizione delle CT, atteso che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. n.689/1981, la competenza è del giudice ordinario e del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Rif. Normativi:L. n.689/1981,artt. 22 e 22 bis.